

trastente ai dipendenti, amministratori e collaboratori. L'esercizio del diritto di detrazione è condizionato alla richiesta della ordinaria fattura

contabilità generale senza transito dai registri Iva e senza istituzione di una anagrafica dei singoli fornitori.

Gli effetti
La precisazione ministeriale, al di là dell'effettivo aggravio fiscale (generalmente si trat-

Prelievo locale. Indicazioni dal Dipartimento

L'esenzione dall'Ici si ferma alle assimilazioni «legali»

Luigi Lovecchio

Indietro tutta sull'esenzione Ici dell'abitazione principale. In ogni caso in cui l'assimilazione effettuata con delibera comunale non trova corrispondenza in una norma di legge, l'Ici è dovuta. Ne consegue che le uniche ipotesi di assimilazioni regolamentari che danno diritto all'esenzione riguardano gli immobili degli anziani e disabili, residenti in istituti di ricovero, e le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o laterale. Con la risoluzione n. 2 del 2009, il Dipartimento delle Politiche fiscali formalizza quanto anticipato nella risposta a un'interrogazione parlamentare di fine gennaio (si veda «Il Sole 24 Ore» del 30 gennaio) anche in vista della certificazione del minor gettito che i comuni devono presentare entro fine aprile. L'articolo 1 del Dl 93/08 dispone che l'esenzione Ici per l'abitazione principale si applica non solo per gli immobili direttamen-

te adibiti a dimora abituale del contribuente ma anche per quelli assimilati con delibera comunale. Si è posto, quindi, il dubbio se tra le assimilazioni dovesse essere considerata solo quella prevista da specifiche norme di legge o qualunque tipo di assimilazione. In favore della prima

te adibiti a dimora abituale del contribuente ma anche per quelli assimilati con delibera comunale. Si è posto, quindi, il dubbio se tra le assimilazioni dovesse essere considerata solo quella prevista da specifiche norme di legge o qualunque tipo di assimilazione. In favore della prima

CONFINI RISTRETTI

Esenti solo le abitazioni in uso gratuito ai parenti e gli immobili non locati di proprietà di anziani ricoverati in case di cura

tesi si esprimeva la relazione al Dl, che menzionava solo le due fattispecie tipizzate, sopra ricordate. Nel senso di un'esenzione ampia, riferibile a tutte le assimilazioni, deponeva invece il testo di legge.

Con la risoluzione n. 12/2008, il Dipartimento delle Politiche fi-

scalesi si era espresso a favore della seconda interpretazione, affermando come l'esenzione valesse in presenza di qualsivoglia assimilazione del mutamento di parere è venuto dalla risposta all'interrogazione parlamentare.

Nell'esaminare il caso di una libera che equiparava all'abitazione principale l'immobile concesso in locazione a soggetti che vi dimorano abitualmente, gli uffici avevano rilevato come in questa ipotesi l'esenzione non fosse applicabile. Occorreva a questo punto chiarire, in via generale, se la risposta negativa fosse estensibile a tutte le fattispecie in cui l'assimilazione non trovi rispondenza in una disposizione legislativa.

Alla luce della risoluzione n. 2 gli unici casi di assimilazione comunale validi ai fini dell'esenzione Ici sono: le unità immobiliari non locate possedute da anziani o disabili che risiedono in istituti di

Decisivo il regolamento comunale

Dipartimento delle Finanze, risoluzione n. 1/2009

Con l'art. 1, del D. L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, è stata disposta l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili (Ici) a favore, oltre che dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, anche di quelle ad essa «assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del decreto stesso (...)

In particolare, come si evince, altresì, dalla lettura della relazione illustrativa al decreto-legge in oggetto, le ipotesi di assimilazione in discorso sono riconducibili esclusivamente a quelle previste da:

a) l'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che permette di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

regolamento, lunedì la seconda puntata

1) l'art. 59, comma 1, lettera e), del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai comuni la possibilità di considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste ipotesi, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela.

Restano, quindi, fuori dal beneficio, per esempio, le case concesse in uso gratuito ad affini, gli immobili locati a soggetti che vi dimorano e le unità possedute da soggetti che per obblighi di lavoro risiedono fuori dal comune di origine.

Il documento di prassi, conseguentemente, sollecita i comuni a recuperare l'Ici non versata per il 2008 dai contribuenti che avevano fatto affidamento sulle prime istruzioni. Il recupero, peraltro, dovrà riguardare la sola imposta, senza sanzioni e interessi, in conformità allo Statuto del contribuente. Nel contempo, i comuni non dovranno includere nelle certificazioni di minor gettito da produrre entro fine aprile l'imposta afferente le assimilazioni diverse da quelle precisate.

risultante dal bilancio, senza necessità di apporcare le variazioni fiscali previste dal Tuir.

ricovero (articolo 3, comma 56, legge 662/96);

le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, secondo il grado di parentela stabilito in delibera (articolo 59, lett. e del decreto legislativo 446/97). In questo secondo caso, le Finanze confermano come sia irrilevante la circostanza che l'assimilazione sia stata fatta all'applicazione dell'aliquota Ici ridotta o estesa alla detrazione. In entrambe le ipotesi, opera l'esonero.

Restano, quindi, fuori dal beneficio, per esempio, le case concesse in uso gratuito ad affini, gli immobili locati a soggetti che vi dimorano e le unità possedute da soggetti che per obblighi di lavoro risiedono fuori dal comune di origine.

Il documento di prassi, conseguentemente, sollecita i comuni a recuperare l'Ici non versata per il 2008 dai contribuenti che avevano fatto affidamento sulle prime istruzioni. Il recupero, peraltro, dovrà riguardare la sola imposta, senza sanzioni e interessi, in conformità allo Statuto del contribuente. Nel contempo, i comuni non dovranno includere nelle certificazioni di minor gettito da produrre entro fine aprile l'imposta afferente le assimilazioni diverse da quelle precisate.